

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ELIA, LAVAGNINI, ROBOL,  
MONTICONE, POLIDORO, FUSILLO, MONTAGNINO,  
ZECCHINO, COVIELLO, DIANA Lino, FOLLIERI e PALUMBO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1997**

---

**Riforma del collegio sindacale e del sistema di revisione  
contabile dei bilanci delle imprese**

---

## INDICE

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Relazione .....        | <i>Pag.</i> 3 |
| Disegno di legge ..... | » 9           |

ONOREVOLI SENATORI. - In altri Paesi, soprattutto anglosassoni, ferve il dibattito sul governo dell'impresa, che prende le mosse dal conflitto d'interessi tra i diversi soggetti interessati - azionisti, dirigenti, lavoratori, consumatori, fornitori, cittadini - per proporre soluzioni che modifichino l'ordinamento vigente alla ricerca di equilibri diversi.

In Italia, al di fuori del mondo accademico, il problema non pare esser sentito. E non a caso: prevale da noi il concetto dell'impresa come una ristretta espressione della proprietà privata e come tale quasi intangibile. Il problema, per altro, è stato approfondito sia da parte di un nutrito gruppo di giovani studiosi raccolti nell'Associazione «Disiano Preite», sia dal Centro di ricerca applicata per il diritto d'impresa (CERADI) della LUISS-Guido Carli, sia da parte dell'Agenzia di ricerche e legislazione (AREL), alla quale ultima si deve l'elaborazione delle idee che sono alla base del presente disegno di legge.

Esso parte dalla premessa che esista un'interesse generale al buon andamento delle imprese sia come fonte di creazione di ricchezza e di occupazione, sia perchè quando le imprese entrano in crisi i danni si ripercuotono su tutta la società. Alcune recenti e clamorose vicende hanno chiaramente mostrato la fondatezza di questa affermazione.

C'è inoltre da considerare che, ove si voglia, come pare necessario, far evolvere il nostro sistema economico verso forme in cui le imprese si aprano al mercato finanziario, il problema della trasparenza e della conseguente tutela degli azionisti, se mai riusciremo ad avere delle società governate da un *management* professionale e con azionariato diffuso, è fondamentale.

Il Paese ha un altro consistente interesse nei riguardi delle imprese, e cioè che esse si comportino correttamente anche da un punto di vista fiscale. Il che non sempre avviene: basti ricordare che l'ISTAT nello stimare il reddito nazionale vi aggiunge percentuali non irrilevanti per tener conto di quella che è l'economia non ufficiale. La quale non è fatta solo dal lavoratore che, terminato il suo compito ordinario, svolge un'altra attività, ma anche da imprese che assumono lavoratori remunerandoli totalmente o parzialmente in nero e vendono parte del loro prodotto o dei loro servizi senza fattura. Chi vive nell'industria sa che fenomeni del genere non toccano solo le micro imprese, ma spesso anche aziende di un qualche rilievo.

L'esigenza, dunque, di porre mano ad una riforma che modifichi l'ordinamento societario italiano ha un duplice fondamento. In primo luogo, quello di rendere più trasparente la gestione, consentendo a tutti i soggetti interessati - quelli che la dottrina anglo-sassone chiama gli *stakeholders* e che il primo ministro inglese Blair vuol rendere il fulcro della nuova società - di conoscere le situazioni reali e portando così alla luce anche eventuali conflitti d'interesse. Pensiamo qui a tutti i soggetti interessati, ma in particolare agli azionisti di minoranza, che dovrebbero acquisire una diffusione sempre maggiore sia per l'espandersi delle privatizzazioni sia per la tendenza alla parificazione, dal punto di vista fiscale, di capitale di rischio e capitale di credito.

Il secondo fondamento è quello fiscale: maggiore trasparenza significa minor evasione e anche minori elusioni.

È opportuno sottolineare che, pur avendo obiettivi ambiziosi e suggerendo strumenti innovativi, la presente proposta non vuole

coprire tutta la problematica relativa al governo delle imprese. Si ritiene, infatti, che ulteriori approfondimenti vadano compiuti e che molte delle innovazioni suggerite vadano sperimentate. Per questo motivo, oltre che per una questione di principio, si affidano ai regolamenti molti dettagli operativi.

In questo spirito si ritiene opportuno introdurre una disciplina differenziata tra le imprese maggiori, nelle quali si può presumere esista o debba in futuro esistere una pluralità di soci con interessi non sempre omogenei, e le società minori che spesso hanno tale veste giuridica solo per limitare la responsabilità.

Per distinguere tra loro questi due tipi di società si è ritenuto ispirarsi ai parametri adottati dall'Unione europea, ampliati nel senso sia della trasformazione in lire degli ECU, sia soprattutto nel richiedere la presenza di tutti e tre i parametri. Secondo le rilevazioni di Mediobanca, nel 1995 sarebbero state da considerare grandi imprese, solo per il fatturato, 1.135 imprese, cui dovrebbero sottrarsi da un lato quelle che, pur avendo tale fatturato, non raggiungono gli altri due parametri, e sommarsi quelle che li superano con i bilanci consolidati. Data, infatti, l'importanza che in Italia hanno i grandi gruppi si è ritenuto opportuno evitare che possano sottrarsi alla normativa proposta quelle imprese che, pur avendo una gestione unitaria dal punto di vista economico, giuridicamente potrebbero apparire di ridotte dimensioni.

Per le imprese maggiori, dunque, si propone di modificare radicalmente la natura ed i compiti del collegio sindacale attribuendo allo stesso funzioni di controllo non meramente contabili. In altri termini, ci si accosta alla struttura tedesca del doppio livello, senza per altro adottarla in pieno per evitare soprattutto che, riservando al consiglio di sorveglianza compiti di natura gestionale come la nomina degli amministratori e l'approvazione del bilancio, si venga a creare una confusione di responsabilità ed una non chiara attribuzione dei poteri. È,

inoltre, da sottolineare che nella scelta del nuovo collegio sindacale si propone di procedere con voto di lista in quanto sembra logico che di un organismo di controllo possano far parte i rappresentanti delle minoranze.

Nelle società minori il collegio sindacale non appare più necessario, perchè si tratta, come già detto, quasi sempre di società a base azionaria molto ristretta ed un organo di controllo interno appesantirebbe la gestione senza grandi vantaggi.

Alla luce delle considerazioni in precedenza svolte sembra, invece, necessario che in tutte le società, indipendentemente dalle dimensioni, vi sia un organo di controllo esterno: i revisori contabili. Per garantire l'estraneità di tale organo si è ritenuto opportuno affidare al sorteggio la scelta dei revisori. L'esperienza, infatti, mostra che, almeno nel nostro Paese, la designazione del revisore da parte dell'assemblea dei soci in qualche caso dà luogo a fenomeni di dipendenza psicologica ed economica dal committente. Certo, l'indipendenza che si ottiene con il sorteggio ha un prezzo piuttosto elevato, perchè riduce gli stimoli che nascono da un sistema concorrenziale al miglioramento professionale ed ai relativi investimenti. Nè ci si deve nascondere che la sorte potrebbe non scegliere il meglio della professione, anche se i regolamenti di attuazione possono selezionare e stratificare secondo dimensioni, capacità organizzative e qualità. In sostanza è un prezzo che sembra opportuno pagare non essendo individuabili altri strumenti che garantiscano l'indipendenza del revisore e la conseguente tutela degli azionisti di minoranza e di tutti gli *stakeholders* nel quadro dell'interesse pubblico.

Nessuno può pensare che con questa riforma tutto vada a posto: la maggior parte dei revisori contabili sono le stesse persone che oggi siedono nei collegi sindacali e non è certo che, una volta non scelti più dalla società interessata, cessino di chiudere gli occhi di fronte ad irregolarità che una trop-

po diffusa morale corrente tende a considerare solo formali. Tuttavia trasformare quella della revisione in una vera e propria professione, con divieto di svolgere altre attività anche professionali, lascia sperare nel graduale affermarsi di un'etica specifica, ovviamente rafforzata dal timore di espulsione dalla professione e quindi dalla principale attività in caso di trasgressione.

Prima di illustrare brevemente i singoli articoli si vuole qui sottolineare che il presente disegno di legge è profondamente innovativo e che, come tutto quello che modifica radicalmente l'esistente, troverà fortissime resistenze da parte di chi deve mutare atteggiamenti ed abitudini. Vi sono, inoltre, fortissimi interessi che vengono lesi. La difesa principale sarà, come in molti casi analoghi, il ricorso al vecchio «*quieta non movere*». Chi, per altro, conosce la realtà italiana sa che in questo caso quel che appare tranquillo è un manto che spesso copre prassi tutt'altro che commendevoli.

Ad ulteriore dimostrazione che il presente disegno di legge non è volto contro qualcuno, ma ha come obiettivo la tutela dell'interesse generale, sono state incluse alcune norme di semplificazione che rendono più facile la vita a tutte le imprese che oggi, giustamente, lamentano gli eccessivi adempimenti cui sono sottoposte ed inoltre, è stata introdotta una esclusiva nei rapporti con il fisco per i dottori commercialisti al duplice fine di garantire una professionalità elevata in tale tipo di rapporti e di evitare che la scelta tra l'attività di revisore e quella di libero professionista che molti dovranno compiere risulti troppo vincolata da fattori economici.

L'articolo 1 stabilisce i parametri per individuare l'ambito applicativo delle disposizioni relative al collegio sindacale i quali costituiscono una rielaborazione dei criteri adottati in sede comunitaria per definire la nozione di impresa di vaste dimensioni. Tale nozione si evince in negativo dalla definizione comunitaria di piccola e media impresa rilevante ai fini dell'applicazione del-

la disciplina in materia di aiuti di Stato; la rielaborazione dei parametri ivi indicati risente dei necessari adattamenti al contesto economico italiano.

L'articolo è teso a realizzare una sorta di «rivitalizzazione» del ruolo del collegio sindacale quale organo istituzionalmente deputato a vigilare sul corretto esercizio della funzione amministrativa. Il conseguimento di tale obiettivo richiede che il collegio sindacale assuma una composizione eterogenea attraverso la partecipazione di sindaci nominati dalle minoranze azionarie; la presenza di soggetti portatori di interessi diversificati garantisce l'instaurazione di quel reale rapporto dialettico con l'organo di gestione, indispensabile ad evitare l'inefficienza e inadeguatezza dei sistemi di controllo interno caratterizzati dalla medesima derivazione di sorveglianti e amministratori.

Alla previsione della partecipazione di minoranze azionarie consegue il contestuale rafforzamento dei poteri di controllo e intervento sulla conduzione della gestione, ed in particolare l'attribuzione al collegio sindacale di un potere autorizzatorio delle operazioni in conflitto di interesse e delle operazioni straordinarie di estrema rilevanza per la società, quali possono essere quelle la cui dimensione supera il patrimonio.

L'articolo 2 attribuisce ai sindaci la legittimazione ad esperire l'azione sociale di responsabilità verso gli amministratori: viene così superato il limite della disciplina prevista dall'articolo 2393 del codice civile che condiziona l'esercizio dell'azione sociale ad una preventiva deliberazione assembleare.

L'articolo 3, introducendo nel codice civile un nuovo articolo 2409-bis, disciplina la nomina dei revisori contabili. Inoltre esso prevede la facoltà per la CONSOB di designare direttamente e non mediante sorteggio il revisore per le società con titoli quotati nei mercati regolamentati. Questa norma, che trae ispirazione dalla disciplina tedesca di regolamentazione bancaria, è volta ad accrescere le possibilità di conoscenza diretta di situazioni che possono richiedere

particolare attenzione e va anche intesa come una ulteriore precauzione contro la casualità del sorteggio nei casi di società di particolare rilievo. L'articolo contiene un limite all'introduzione dell'organo di controllo come organo esterno esentando da tale obbligo le società di minor dimensione. Riguardo alla dimensione va precisato che si è ritenuto identificarla con quella delle imprese per le quali è ammessa la contabilità semplificata. Questa, come è noto, in base alle norme vigenti sino al 1999 è consentita alle imprese con un attivo non superiore a lire 9,4 miliardi, o un fatturato inferiore a 19 miliardi, o con meno di 100 dipendenti. Nel 2000 questi valori saranno dimezzati.

L'obbligo, d'altra parte, non rappresenta un appesantimento particolarmente gravoso dal momento che gli stessi soggetti sono tenuti nella denuncia dei redditi a compilare un bilancio fiscale. La circostanza, invece, che tale bilancio debba essere revisionato è in linea con uno degli obiettivi generali della presente proposta, tende cioè ad accrescere i controlli esterni ed aumentare, così, la probabilità di trasparenza e correttezza fiscale. In altri termini, si crea un ausilio ai controlli del fisco che, almeno sino ad oggi, non sono stati particolarmente efficaci.

È, inoltre, previsto che i gruppi, cioè quei raggruppamenti di società che sono tenuti a compilare il bilancio consolidato, abbiano un unico revisore così come di norma oggi avviene, per evitare che diversi revisori non trovino l'accordo sulle rispettive responsabilità.

L'ultimo comma dell'articolo 2409-bis, infine, contiene una norma che limita il possibile risarcimento da parte del revisore a dieci volte l'importo del corrispettivo dovuto per l'incarico. Questo perchè, dopo alcuni recenti avvenimenti, i costi delle assicurazioni tendono a lievitare ed a ripercuotersi sui costi delle revisioni. Se, come è obiettivo del disegno di legge, si vuole estendere l'attività di revisione è parso logica conseguenza contenerne i costi.

Lo stesso articolo 3, aggiungendo al codice civile l'articolo 2409-ter, impone l'ob-

bligo a tutti gli esercenti di imprese ed alle società di persone non tenute alla predisposizione del bilancio ai sensi del codice civile, ma che hanno una certa dimensione, di predisporlo e depositarlo presso il registro delle imprese. L'articolo precisa inoltre le modalità con cui deve essere effettuata la certificazione. È di primaria importanza che sia indicato chi e come ha effettuato i controlli soprattutto quando il revisore non è singolo, ma una società. Le responsabilità infatti sono e devono essere personali. Ad evitare, per altro, un troppo facile scarico di responsabilità con il rifiuto della certificazione, si prevede che il rifiuto debba essere motivato.

La norma pone dei limiti alla durata dell'incarico della certificazione, fissata in tre esercizi, eventualmente rinnovabile per una volta nell'ipotesi non molto probabile di 2 sorteggi consecutivi dello stesso revisore per la stessa società. Il motivo è semplice: l'estendersi della durata di un rapporto tra un revisore ed una società può creare rapporti che riducono l'esternalità e l'indipendenza del primo.

L'articolo 4 gradualizza nel tempo i mutamenti che si apportano con il presente disegno di legge, nel senso che, invece di stabilire una specifica data entro la quale i collegi sindacali devono esser sostituiti dal revisore, stabilisce che la sostituzione abbia luogo alla naturale scadenza dei collegi in carica al momento dell'entrata in vigore della legge.

L'articolo precisa inoltre le modalità di scelta dei revisori contabili. Riaffermato il principio del sorteggio, si è ritenuto opportuno non dettagliarne le norme specifiche, ma demandarle ad apposito regolamento della CONSOB. Questo perchè l'esperienza potrà suggerire modifiche anche parziali molto più facili da apportare con un regime regolamentare. Si è, tuttavia, specificato che debbano esser regolamentati il numero degli incarichi che ciascuna persona o società potrà avere, nonchè le regole per l'indipen-

denza più specifiche dell'esclusività della professione.

Si è, inoltre, introdotto il concetto di «fascia dimensionale», che va inteso nel senso che non si può pensare che un singolo revisore revisioni le più grandi società italiane. Quindi il regolamento dovrà specificare gli elenchi dei revisori per fasce dimensionali e prevedere che vi sia una corrispondenza tra le dimensioni della società da revisionare e chi è chiamato a compiere la revisione.

L'articolo 5 modifica ed integra le norme vigenti in tema di disciplina dei revisori contabili. Si riconosce, in primo luogo, che con il termine revisore contabile debbano intendersi non soltanto i singoli professionisti o le società iscritte all'albo, ma anche associazioni o collegi anche temporanei. Inoltre si stabilisce l'incompatibilità dell'iscrizione al registro con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro, professionale o commerciale. In altri termini si considera quella della revisione come un'autonoma professione. Si stabilisce, poi, che la stessa, a differenza di quanto avviene in altre professioni in cui le prestazioni non vengono assegnate per sorteggio, possa essere svolta sino al compimento del settantacinquesimo anno di età. È, infine, stabilito che i revisori attualmente iscritti al registro possano cancellarsi e ottenere in qualsiasi momento la reinscrizione. Questo perchè numerosi oggi sono gli amministratori ed i professionisti che si sono iscritti e non svolgono l'attività specifica, ma considerano di poter in futuro dedicarvisi. Per la stessa ragione si è ritenuto opportuno consentire temporanee e volontarie sospensioni. In particolare si ritiene che la stessa qualificazione professionale dei revisori possa essere accresciuta da temporanei periodi in altre attività.

Lo stesso articolo 5 attribuisce alla CONSOB la vigilanza sui revisori contabili. Al riguardo si deve prima di tutto segnalare che in Italia esistono oltre 75.000 revisori ufficiali dei conti, molti dei quali di fronte alla scelta dello svolgimento della revisione come unica attività, preferiranno mantenere gli incarichi e le professionalità presenti.

La vigilanza deve essere intesa in senso tecnico e sostanziale. Quando, ad esempio, vi sia un rifiuto di certificazione, solo un organo tecnico può essere in grado di esprimere un valido giudizio. Per questo si istituisce un collegio di probiviri, composto da appartenenti alla professione scelti secondo un criterio di anzianità, che dovrebbe vigilare sulla correttezza e sulla trasparenza dei comportamenti da parte dei revisori contabili.

Di particolare importanza per il funzionamento dell'attività di vigilanza esercitata dalla CONSOB è l'applicazione alla stessa dell'articolo 51 del codice penale il quale, come è noto, prevede la non punibilità nell'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica. È, infatti, accaduto che tutti i membri di consigli di ordini professionali siano stati coinvolti in procedimenti penali per calunnia per avere sospeso dei membri prima che fosse emessa una definitiva sentenza di condanna.

L'articolo 6 delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per integrare le norme in materia di revisori contabili e controllo legale dei conti. Tale disposizione è stata inserita per due fondamentali esigenze. Da una parte sono in corso da parte dell'Unione europea iniziative tendenti ad unificare e regolamentare la materia ed è quindi, opportuno un'adeguamento alle stesse. Dall'altra parte c'è da attendersi che gli ordinamenti scolastici ed universitari vengano modificati nel prossimo futuro.

L'articolo 7 è dedicato alla semplificazione di una serie di obblighi che il legislatore è venuto via via imponendo alle imprese, rendendo necessaria una molteplicità di libri, registri, od altre scritture. Con la modifica dell'articolo 2216 del codice civile il libro giornale può diventare la sede unica, per una molteplicità di registrazioni cui le imprese sono tenute. Proprio ad evitare che uno sforzo di semplificazione si possa in qualche caso trasformare in aggravio rispetto a modalità ormai consuetudinarie, la

nuova versione dell'articolo 2216 del codice civile lascia la facoltà a ciascuna impresa di adottare il libro giornale come sede per tutte le registrazioni.

L'articolo 8 introduce una riserva delle attività contabili e di rappresentanza di cui agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, ai dottori e ragionieri commercialisti. La *ratio* di questa norma sta nell'opportunità di agevolare la scelta che molti professionisti dovranno compiere tra l'attuale attività professionale e quella di revisore contabile. Inoltre, essa consente una più qualificata opera di assistenza ai contribuenti.

L'articolo 9 pone un limite alla facoltà dell'amministrazione finanziaria di disattendere le risultanze della revisione, con motivazioni che non siano fondate su specifiche ispezioni o verifiche presso l'impresa. In altri termini, si tratta di introdurre un rapporto di fiducia tra fisco e soggetti tributari.

L'articolo 10, infine, estende ai revisori contabili ed ai loro collaboratori il principio della riservatezza e l'obbligo di non utilizzare a vantaggio proprio o di terzi informazioni che possano danneggiare le società in cui operano, secondo quanto ora previsto dall'articolo 2622 del codice civile. L'altra modifica attribuisce non solo alla società, ma a chiunque sia danneggiato, la facoltà di agire.



## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Nuove norme sul collegio sindacale)*

1. Nel paragrafo 3 della sezione VI del capo V del titolo V del libro quinto del codice civile, all'articolo 2397 è premesso il seguente:

«Art. 2396-bis. - *(Ambito applicativo)*. - Le disposizioni relative al collegio sindacale si applicano alle società aventi, per almeno due esercizi consecutivi, congiuntamente, un ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, desumibili dal conto economico di esercizio, superiore a lire 80 miliardi, un attivo di bilancio superiore a lire 60 miliardi e più di 250 dipendenti.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì alle società tenute alla redazione del bilancio consolidato, qualora i parametri di cui al primo comma risultino rispettati dal complesso delle società appartenenti all'area di consolidamento.

I parametri numerici di cui al primo comma possono essere annualmente aggiornati con decreto del Ministro del tesoro».

2. L'articolo 2397 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2397. - *(Composizione del collegio sindacale e nomina dei membri)*. - Il numero dei membri che compongono il collegio sindacale è stabilito dallo statuto, che deve prevedere anche la nomina di membri supplenti.

Con regolamento emanato dal Ministro del tesoro, sentite la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e la Banca d'Italia, sono determinati i

requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità dei sindaci».

3. L'ultimo comma dell'articolo 2399 del codice civile è abrogato.

4. L'articolo 2400 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2400. - (*Nomina e cessazione dall'ufficio*). - I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea mediante voto di lista. Alle liste di minoranza dovrà essere riservato complessivamente almeno un terzo dei membri del collegio sindacale, effettivi e supplenti.

I sindaci restano in carica per un triennio e non possono essere revocati dall'assemblea se non per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di quindici giorni e pubblicate nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata».

5. All'articolo 2401 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

«La sostituzione dei sindaci deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2400, primo comma, e comunque in modo da mantenere invariata la rappresentanza delle minoranze azionarie nella proporzione inizialmente prevista dallo statuto».

6. L'articolo 2403 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2403. - (*Funzioni del collegio sindacale*). - Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società e vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo.

Non possono essere deliberati senza il consenso del collegio sindacale:

1) le operazioni nelle quali uno o più amministratori hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con la società;

2) le operazioni infragruppo;

3) i progetti di investimento, l'acquisto, la cessione e la liquidazione di imprese, il ricorso al credito o la concessione di crediti, l'emissione di obbligazioni, l'accollo o la prestazione di garanzia, la stipulazione di contratti di fornitura, qualora il loro valore ecceda il patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Se la società ha emesso titoli o altri valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati, sulle operazioni straordinarie il collegio sindacale redige pareri necessari ma non vincolanti, il cui contenuto deve essere immediatamente portato a conoscenza del pubblico.

Il collegio sindacale verifica periodicamente l'adeguatezza del controllo interno e riceve direttamente i rapporti dell'organo ad esso preposto».

7. L'articolo 2403-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2403-*bis*. - (*Poteri informativi e ispettivi*). - I sindaci possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Ciascun sindaco può richiedere al consiglio di amministrazione una relazione speciale su questioni che rivestano interesse per la società».

8. Il primo comma dell'articolo 2404 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. Il presidente convoca il collegio sindacale d'ufficio o su richiesta di almeno un terzo dei sindaci».

9. L'ultimo comma dell'articolo 2404 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese con la maggioranza qualificata prevista dallo statuto. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso e deve, entro quindici giorni, comunicarlo mediante lettera raccomandata al legale rappresentante. Il sindaco dissenziente può inoltre presentare separata relazione all'assemblea».

#### Art. 2.

*(Legittimazione dei sindaci all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità)*

1. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità di cui all'articolo 2393 del codice civile compete, altresì, ad ogni sindaco individualmente.

#### Art. 3.

*(Disposizioni in materia di riforma della revisione contabile)*

1. Alla sezione VI del capo V del titolo V del libro quinto del codice civile è aggiunto il seguente paragrafo:

«§ 4. - *Del revisore contabile* - Art. 2409-bis. - *(Modalità per la nomina del revisore contabile. Limitazione della responsabilità patrimoniale)*. - Le società e gli enti tenuti all'approvazione del bilancio in forma abbreviata devono nominare il revisore contabile con delibera dell'assemblea ordinaria che ne determina anche il compenso in base all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Per le società e gli enti tenuti all'approvazione del bilancio in forma ordinaria e nei casi in cui la certificazione è disposta da altre leggi, il revisore contabile è nominato per sorteggio.

Per le società che emettono titoli o altri valori mobiliari, negoziati sui mercati regolamentati, il revisore contabile è designato dalla CONSOB.

Per le società e gli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e per le imprese indicate nell'elenco di cui alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 38 del predetto decreto legislativo n. 127 del 1991, e nell'elenco di cui alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 40 del predetto decreto legislativo n. 87 del 1992, si procede alla nomina per sorteggio di un unico revisore contabile secondo le norme del regolamento.

La condanna al risarcimento di danni emessa nei confronti del revisore contabile non può eccedere, complessivamente, per ciascun incarico, la somma di dieci volte il corrispettivo dovuto.

*Art. 2409-ter. - (Obbligo di deposito del bilancio presso il registro delle imprese e di certificazione).* - Gli imprenditori commerciali, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono depositare il bilancio di esercizio presso il registro delle imprese.

Tutti i bilanci depositati presso il registro delle imprese debbono essere corredati dalla relazione di certificazione rilasciata da un revisore contabile iscritto nel registro dei revisori contabili.

Con decreti del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze, le piccole e medie imprese, come periodicamente definite dalla Commissione delle Comunità europee, possono essere esentate dall'obbligo di far controllare i loro conti annuali da un revisore contabile ovvero assoggettate a procedure di controllo semplificate.

Se i fatti di gestione sono esattamente rilevati nelle scritture contabili, se il bilancio corrisponde alle risultanze di tali scritture e degli accertamenti eseguiti, è conforme alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio ed è redatto secondo principi contabili generalmente accettati in modo da offrire un quadro fedele della situazione dell'impresa, il revisore contabile ne rilascia certi-

ficazione con apposita relazione, sottoscritta altresì da uno degli amministratori o dai soci o associati che ne abbiano la rappresentanza, iscritti nel registro dei revisori contabili.

L'esposizione dei controlli eseguiti, l'indicazione delle persone che li hanno effettuati nonché il compenso percepito dal revisore o dalla società di revisione, devono risultare cronologicamente da un apposito libro tenuto dal revisore contabile presso ciascuna impresa, numerato e bollato a norma dell'articolo 2215.

Il revisore contabile che ritenga di non poter rilasciare la certificazione, nè emettere un parere con riserva, deve esporre analiticamente i motivi di tale diniego in una relazione che deve essere depositata presso il registro delle imprese a cura dello stesso revisore contabile.

L'incarico di certificazione ha la durata di tre esercizi e, nei casi diversi dal sorteggio, può essere rinnovato per non più di una volta e può essere nuovamente conferito allo stesso revisore contabile solo dopo il decorso di cinque esercizi consecutivi.

Le parti possono pattuire un aumento fino al 20 per cento del corrispettivo determinato in base all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88».

#### Art. 4.

##### *(Disciplina transitoria)*

1 La nomina del revisore secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata alla scadenza del periodo di nomina in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Con regolamento emanato dalla CONSOB, sono disciplinate le modalità del sorteggio, anche per fasce dimensionali, al fine di consentire una progressiva attuazione dei principi dettati nell'articolo 3. Nel regolamento sono, tra l'altro, disciplinati il numero di incarichi assegnabili, i principi per assicurare l'indipendenza del revisore contabile e i modi

per risolvere i casi di incompatibilità per motivi concorrenziali.

Art. 5.

*(Modificazioni ed integrazioni alla disciplina dei revisori contabili)*

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

«I-bis. Per revisore contabile si intende anche un'associazione o un collegio di revisori contabili anche temporaneamente riuniti nonchè una società di revisione iscritta nel registro. Si applica l'articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.»;

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *(Ammissione all'esame per l'iscrizione nel registro)*. - 1. Il Ministero di grazia e giustizia indice annualmente l'esame per l'iscrizione nel registro.

2. Per l'ammissione all'esame è necessario:

a) avere conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea ovvero un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni, ovvero il diploma di ragioniere;

b) avere svolto, in conformità a quanto stabilito nel regolamento di cui all'articolo 14, un tirocinio, presso un revisore contabile iscritto nel registro, un dottore commercialista o un ragioniere commercialista esercenti le rispettive professioni, almeno quinquennale per i candidati in possesso del diploma di ragioniere, triennale per gli altri candidati di cui alla lettera a), ovvero un tirocinio almeno decennale nel campo dell'amministrazione, finanza di imprese, controllo di gestione o redazione o control-

lo di bilanci di esercizio e bilanci consolidati.»;

c) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - (*Cancellazione dal registro*). - 1. I revisori contabili che esercitano direttamente o indirettamente un'attività commerciale o una diversa attività professionale ovvero di lavoro, sono cancellati dal registro.

2. Salvi gli altri casi previsti dal regolamento, sono altresì cancellati dal registro dei revisori contabili:

a) i revisori che raggiungono i settantacinque anni di età;

b) i revisori assoggettati a un provvedimento di censura divenuto inoppugnabile;

c) i revisori sospesi dal registro per tre volte in un periodo di dieci anni;

3. I revisori contabili soci, associati o dipendenti di società o associazioni professionali di revisori contabili iscritte nel registro e coloro che svolgono per specifica mansione attività di revisore interno presso impresa avente i requisiti stabiliti dal regolamento, sono iscritti in apposita sezione del registro con l'annotazione dell'esercizio della professione o della mansione nella qualità di socio, associato o di lavoratore dipendente di società o associazione professionale iscritta nel registro ovvero di revisore interno.»;

d) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (*Attività di vigilanza della Consob*). - 1. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB):

a) vigila sull'attività esercitata dai revisori contabili;

b) emana norme deontologiche e di comportamento nonché norme che assicurino l'assoluta indipendenza dell'attività dei revisori contabili;

c) emana provvedimenti di richiamo o censura nei casi in cui siano violate norme



deontologiche, di comportamento, o poste a salvaguardia dell'indipendenza dell'attività del revisore contabile, e di cancellazione dal registro nei casi più gravi, che possano compromettere l'immagine della categoria;

*d)* raccomanda l'osservanza dei principi contabili e di revisione, nonché le modalità di redazione della relazione di certificazione o di diniego di certificazione, in conformità ai principi contabili e di revisione elaborati da organismi nazionali o internazionali, compatibili con l'ordinamento italiano e comunitario;

*e)* dispone controlli, anche a campione, sulla qualità del lavoro svolto dai revisori contabili, disponendo la sospensione dal registro, fino ad un anno, per i casi di più gravi violazioni delle norme e dei principi di cui alle lettere *b)* e *d)*.

2. L'autorità giudiziaria, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nonché gli ordini e i collegi professionali, comunicano alla CONSOB i provvedimenti adottati a carico degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di controllo dei conti.

3. I provvedimenti disciplinari devono essere motivati e comunicati all'interessato all'ultimo domicilio risultante dal registro, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso ad un collegio dei probiviri composto da cinque membri con più anzianità di iscrizione al registro, senza demerito, che durano in carica due anni.

5. I provvedimenti disciplinari divenuti definitivi sono pubblicati sul bollettino della CONSOB.

6. All'attività di vigilanza, controllo e disciplinare esercitata dalla CONSOB si applica l'articolo 51 del codice penale».

2. Coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nel registro dei revisori contabili e presentano richiesta di cancellazione entro un anno dalla stessa data, possono, a domanda, otte-

nere la reinscrizione in conformità alla presente legge. Gli iscritti nel registro possono altresì chiedere la sospensione dell'iscrizione per un periodo complessivamente non superiore a dieci anni.

Art. 6.

*(Delega al Governo della Repubblica per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive nonché per l'emanazione di un testo unico delle norme relative ai revisori contabili)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2000, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive delle norme in materia di revisione contabile e di controllo legale dei conti, disciplinando l'accesso alla professione ed avendo come criterio direttivo l'adeguamento alla normativa ed alla prassi degli altri Stati membri dell'Unione europea, nonché l'adozione delle direttive da quest'ultima emanate. Le medesime disposizioni devono prevedere l'attribuzione del potere regolamentare alla CONSOB.

2. Nel rispetto dei criteri direttivi di cui al comma 1, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2001, un testo unico per il coordinamento e l'adeguamento delle norme vigenti in materia di controllo legale dei conti, di revisori contabili e di certificazione dei bilanci, con l'abrogazione delle norme recepite e di quelle incompatibili.

Art. 7.

*(Semplificazioni in materia di tenuta delle scritture contabili)*

1. L'articolo 2216 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2216. - *(Contenuto del libro giornale)*. - Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa.

La registrazione sistematica nel libro giornale di altre operazioni e di dati, anche quantitativi, la cui annotazione in libri, registri e scritture è richiesta da leggi, anche tributarie o speciali, ha natura sostitutiva dei predetti libri, registri e scritture, nonchè delle annotazioni predette.

Le annotazioni di cui al secondo comma del presente articolo possono essere effettuate, con gli stessi effetti ivi previsti, anche sui libri e registri previsti dalla normativa relativa all'imposta sul valore aggiunto, nonchè nelle scritture ausiliarie di magazzino previste da norme tributarie.

Qualora i libri e i registri di cui ai commi secondo e terzo accolgano anche le ulteriori annotazioni ivi previste, devono essere riportate nelle prime o nelle ultime pagine del libro, registro o scrittura in corso di tenuta, ovvero nel libro degli inventari, anche sezionali, la data di inizio di tale utilizzo, nonchè la natura delle annotazioni e la relativa norma».

#### Art. 8.

*(Riserva delle attività contabili e di rappresentanza e assistenza presso gli uffici tributari ai dottori commercialisti e ai ragionieri commercialisti. Disciplina della temporanea sospensione dell'attività)*

1. Le attività di cui agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e l'attività di rappresentanza e assistenza presso gli uffici tributari sono riservati agli esercenti la professione di dottore commercialista o di ragioniere commercialista.

2. Il dottore commercialista e il ragioniere commercialista temporaneamente non esercenti, possono chiedere di essere iscritti nell'albo speciale.

#### Art. 9.

*(Limiti all'attività di accertamento tributario)*

1. All'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973

n. 600, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

«Qualora il bilancio sia certificato senza significative riserve o eccezioni non è consentito all'amministrazione finanziaria disattendere le risultanze in base a parametri, studi di settore o altre notizie, indici o presunzioni che non trovino riscontro in verbali di accesso, ispezione o verifica effettuati presso l'impresa soggetta ad accertamento. In tali casi è nullo l'atto che rechi la motivazione *per relationem*.

La relazione di certificazione deve essere allegata in copia alla dichiarazione dei redditi».

#### Art. 10.

*(Divulgazione di notizie sociali riservate)*

1. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2622. - *(Divulgazione di notizie sociali riservate)*. - Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i revisori contabili, i liquidatori, i loro dipendenti e collaboratori, che, senza giustificato motivo, si servono, a profitto proprio o altrui, di notizie avute a causa del loro ufficio o ne danno comunicazione a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, sono puniti, se dal fatto può derivare grave pregiudizio alla società, con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

Il delitto è punibile a querela dei soggetti danneggiati».